

STATUTO DEL CONSORZIO DI TUTELA DEL LIEVITO MADRE DA RINFRESCO

Art. 1 – Costituzione e Denominazione

È costituito ai sensi degli artt. 2612 e seguenti del Codice civile, un Consorzio con attività esterna denominato:
“Consorzio di Tutela del Lievito Madre da Rinfresco”

Il Consorzio non ha fini di lucro e si propone di realizzare gli scopi di seguito specificati all’art. 4.

Art. 2 – Sede

Il Consorzio ha sede legale in Milano.

Per esigenze organizzative e su deliberazione del Consiglio di Amministrazione si potrà disporre l’apertura di sedi secondarie o di uffici di rappresentanza, anche presso le sedi di pertinenza dei Consorziati, sia in Italia sia all’estero. L’eventuale trasferimento della sede nell’ambito del territorio dello stesso Comune non richiederà atto formale di modifica dello Statuto.

Art. 3 – Durata

La durata del Consorzio è fissata sino al 31 dicembre 2042 ed è prorogabile previa delibera dell’Assemblea Straordinaria dei Consorziati.

Art. 4 – Oggetto

L’oggetto del Consorzio è quello di realizzare, attraverso un valido servizio consortile, il miglioramento della capacità contrattuale e produttiva dei singoli Consorziati, mediante il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) favorire, promuovere e valorizzare la tutela della qualità delle produzioni alimentari con l’utilizzo esclusivo de “Lievito Madre da Rinfresco”, siano esse Grandi o Piccoli Lievitati, Dolci o Salati;
- b) esercitare la vigilanza sulla produzione e sulla commercializzazione delle produzioni con “Lievito Madre da Rinfresco” iscritte nell’elenco del Consorzio;
- c) promuovere e diffondere la tecnica della lievitazione naturale con “Lievito Madre da Rinfresco” come metodo tradizionale patrimonio dell’umanità;
- d) promuovere il consumo dei lievitati da “Lievito Madre da Rinfresco”, grandi e piccoli, dolci e salati, in Italia e all’estero;
- e) promuovere l’immagine delle singole imprese che utilizzano la tecnica della lievitazione naturale con “Lievito Madre da Rinfresco”, mediante la promozione e l’organizzazione di iniziative, anche di natura commerciale, intese a riconoscere e accrescere il valore, l’immagine, la notorietà e la diffusione di tali produzioni;
- f) svolgere attività di promozione e di marketing a sostegno degli obiettivi dei Consorziati, anche con l’organizzazione di incontri con associazioni di consumatori per garantire una comunicazione precisa e veritiera;
- g) favorire, promuovere e valorizzare l’accesso ai mercati interni e internazionali di prodotti, processi, know-how, professionalità, ricerca, qualità e formazione nel settore del “Lievito Madre da Rinfresco”; promuovere e riconoscere azioni volte a sostenere il contesto economico e sociale in cui si opera;

- h) promuovere e sostenere attività di ricerca interna e/o di collaborazione con altri soggetti economici e/o istituzioni culturali volte a definire e migliorare le specifiche qualitative del prodotto finito, degli ingredienti, della tecnica e della tecnologia impiegata, nel pieno rispetto dell'origine naturale e spontaneo del metodo di produzione e della ricetta nonché della sostenibilità ambientale, avvalendosi di risorse tecniche ed organizzative proprie ovvero esistenti presso i Consorziati oppure stipulando accordi quadro mirati con enti esterni, funzionali al conseguimento dello scopo;
- i) promuovere l'immagine delle singole imprese e delle sinergie che scaturiscono dalla loro integrazione nel Consorzio e fornire ai Consorziati strumenti volti a supportare lo sviluppo e l'impegno finanziario dei suoi Consorziati;
- j) creare e valorizzare marchi, insegne, denominazioni consortili specifiche con cui contraddistinguere i prodotti dei Consorziati;
- k) accedere a finanziamenti regionali, governativi o sovranazionali per il perseguimento degli scopi di promozione e sviluppo commerciale.

Il Consorzio potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie (con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico), mobiliari ed immobiliari, che il Consiglio di Amministrazione riterrà utili al conseguimento dell'oggetto sociale, ed in particolare, acquistare, vendere e permutare beni mobili ed immobili in funzione del proprio scopo e prestare garanzie di ogni sorta, purché non nei confronti del pubblico, anche a favore di terzi, nei limiti delle inderogabili norme di legge e ciò purché giovi, anche indirettamente, al conseguimento del proprio oggetto.

Il Consorzio non ha scopo di lucro, ed agisce in nome proprio, ma sempre per conto e nell'interesse dei Consorziati.

I criteri di partecipazione dei Consorziati allo svolgimento delle attività di cui al presente articolo potranno essere definiti da appositi regolamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Con riferimento al suo oggetto, il Consorzio esercita tutte le funzioni necessarie ed opportune per raggiungere le finalità costitutive ed in particolare:

- a) definisce la "Carta dei Valori" del Consorzio, monitorando o promuovendo lo studio di eventuali modifiche al fine di migliorarne le caratteristiche e i contenuti;
- b) si riserva la creazione e la valorizzazione di marchi, elementi distintivi collaterali o corrispondenti, contrassegni depositati a norma di legge, impegnandosi nella promozione di tali valori intangibili sui mercati italiano ed esteri concedendone l'uso ai Consorziati che ne abbiano interesse;
- c) esercita e promuove ogni azione volta a tutelare e salvaguardare la metodologia di lavorazione del "Lievitino Madre da Rinfresco" e la reputazione del Consorzio costituendosi avanti a qualsiasi giudice o autorità quale portatore degli interessi diffusi dei suoi Consorziati;
- d) esercita e promuove ogni azione avanti a qualsiasi organo e qualsiasi giudice sia nazionale che internazionale per la tutela e la salvaguardia dei marchi, elementi distintivi collaterali o corrispondenti e contrassegni depositati a norma di legge di cui è unico titolare e depositario;
- e) svolge azione di tutela, vigilanza e salvaguardia nelle diverse fasi di trasformazione, confezionamento e commercializzazione dei prodotti dei Consorziati;
- f) vigila affinché altri prodotti non rechino denominazioni, marchi e/o altri segni distintivi che possano creare confusione nei consumatori e danno al Consorzio.

Nell'esercizio delle sue funzioni, il Consorzio provvede fra l'altro a:

- a) definire e predisporre tutte le azioni e documentazioni necessarie per l'attuazione della Carta dei Valori del Consorzio per la Tutela del Lievitino Madre da Rinfresco;
- b) proporre ed attuare, nel limite delle sue competenze, tutte le iniziative dirette alla selezione, al perfezionamento ed al miglioramento tecnico/qualitativo del Lievitino Madre da Rinfresco, degli ingredienti, della tecnica e della tecnologia impiegata, per salvaguardare l'originalità del metodo di produzione nonché la qualità dei prodotti finiti secondo quanto disposto dalla Carta dei Valori;
- c) assistere i Consorziati, dando loro tutte le opportune direttive, affinché il loro prodotto raggiunga il miglior livello qualitativo;

- d) promuovere ed attuare tutte le iniziative volte al miglioramento di ogni fase della produzione, fornendo la propria collaborazione anche attraverso lo studio, la ricerca e/o la messa a disposizione di servizi tecnici;
- e) promuovere la formazione professionale degli operatori anche attraverso sinergie e collaborazioni con associazioni e enti che perseguono le medesime finalità operative;
- f) favorire, organizzare e partecipare ad iniziative intese a riconoscere il Lievito Madre da Rinfresco e ad accrescerne il valore, la notorietà, l'immagine, la rinomanza, la diffusione, il consumo in Italia e all'estero;
- g) esercitare, nell'ambito della vigilanza sulla produzione e sul commercio dei Lievitati del Consorzio tutte le azioni – anche giudiziarie – finalizzate alla rigorosa difesa dei segni distintivi, dei marchi, nonché alla repressione di abusi ed irregolarità da chiunque posti in essere, alla prevenzione e repressione di atti illeciti o comunque lesivi degli interessi del Consorzio con espressa facoltà di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti;
- h) sviluppare progetti che comportino, anche, l'acquisto diretto da parte del Consorzio di prodotti da destinare: alle sue attività istituzionali; ad attività promozionali al fine di favorire la penetrazione nei mercati; ad attività benefiche.

Art. 5 – Marchi e Riconoscimento dei Prodotti

Il Consorzio potrà registrare il proprio marchio "Consorzio per la Tutela del Lievito Madre da Rinfresco" nonché eventuali altri marchi, diciture o segni distintivi propri. Il Consorzio sarà l'unico ed esclusivo titolare e detentore dei diritti di proprietà intellettuali di cui sopra. L'utilizzo di qualsiasi marchio del Consorzio da parte dei Consorziati è subordinato alla procedura autorizzativa e alle condizioni stabilite da un apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Il medesimo regolamento stabilirà le condizioni alle quali i Consorziati potranno chiedere al Consiglio di Amministrazione che i loro prodotti possano essere riconosciuti grazie alla presenza del marchio collettivo nonché alla dicitura "Consorzio per la Tutela del Lievito Madre da Rinfresco" apposti su confezioni, etichette e, per i prodotti non confezionati, sul materiale informativo secondo quanto disposto dalla legge vigente.

Art. 6 – Consorziati

Il numero dei Consorziati è illimitato.

Possono far parte del Consorzio le imprese, in forma individuale o collettiva, italiane ed estere, che condividano le finalità del Consorzio e che rivestano la qualifica di "produttori" di Lievitati Grandi e Piccoli, Dolci e Salati che utilizzano "Lievito Madre da Rinfresco" in accordo con quanto previsto al "Documento Disciplinare" e alla normativa interna del Consorzio. Faranno parte del Consorzio:

- a) con la qualifica di "Consorziati Garanti":
 - (i) i consorziati che hanno provveduto alla costituzione del Consorzio. I Consorziati Garanti di cui al presente punto (i) acquisiscono anche la qualifica di "Consorziati Garanti Costituenti";
 - (ii) in via straordinaria, secondo un iter semplificato, che prevede la semplice esamina e approvazione del CdA, i consorziati che aderiranno entro 5 giorni dalla costituzione e i consorziati che aderiranno successivamente al Consorzio, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione su approvazione di una apposita Commissione Tecnico-Scientifica che dovrà valutarne i requisiti sulla base di un regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione;
- b) con la qualifica di "Consorziati Ordinari", i consorziati che aderiranno successivamente alla costituzione del Consorzio, ammessi a seguito di deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
- c) Aderendo al Consorzio i Consorziati dovranno versare un contributo consortile una tantum e un contributo annuale, che sarà in parte in misura fissa e in parte in misura variabile, fissato dal Consiglio di Amministrazione e destinato alla copertura delle spese di gestione e attività del consorzio.

- d) La partecipazione al Consorzio non è cedibile a terzi, se non a imprese partecipate/controllate previa approvazione del Consiglio di Amministrazione.
- e) Il trasferimento dell'azienda del Consorziato, a qualsiasi titolo, determinerà il subentro degli aventi causa nel Consorzio, i quali saranno tenuti a comunicare al Consorzio l'avvenuto subentro e a fornire, entro 30 giorni tutta la documentazione richiesta in sede di rinnovo annuale come previsto dal regolamento interno del Consorzio.; tuttavia, il Consiglio di Amministrazione, entro sessanta giorni dalla comunicazione, potrà decidere l'esclusione del subentrante nel caso in cui sia verificata l'insussistenza in capo all'impresa cessionaria dei requisiti d'ammissione richiesti ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto.

Art. 7 – Ammissione dei Nuovi Consorziati

L'ammissione di tutti i Consorziati aderenti e il perfezionamento dell'adesione al Consorzio è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

L'aspirante Consorziato dovrà inoltrare la sua domanda, per iscritto, indirizzata alla segreteria del Consorzio, contenente:

- a) l'indicazione della ditta individuale, o la denominazione o ragione sociale e la forma giuridica dell'impresa, la sede dell'impresa, le generalità del suo titolare o del legale rappresentante che sottoscrive, la natura dell'attività svolta e le caratteristiche, il numero e la descrizione delle unità produttive e loro caratteristiche;
- b) la dichiarazione che il richiedente ha esaminato ed ha piena conoscenza dello Statuto, del "Documento Disciplinare", della "Carta dei Valori", degli altri documenti normativi del Consorzio ed è disposto ad assoggettarsi a tutti gli obblighi negli stessi previsti così come si impegna a rispettare tutte le deliberazioni degli Organi consortili;
- c) la dichiarazione di possedere la competenza professionale e l'esperienza, di utilizzare e disporre del "Lievito Madre da Rinfresco", di produrre Grandi e/o Piccoli Lievitati Dolci e/o Salati, e di accettare di essere assoggettato a verifica da parte del Consorzio.

Il trasferimento dell'azienda del Consorziato, a qualsiasi titolo, determinerà il subentro degli aventi causa nel Consorzio; tuttavia, il Consiglio di Amministrazione, entro sessanta giorni dalla notizia dell'avvenuto trasferimento, potrà decidere l'esclusione del subentrante nel caso in cui sia verificata l'insussistenza in capo all'impresa cessionaria dei requisiti d'ammissione richiesti ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto.

Per i Consorziati Garanti, il subentro non è ammesso con la qualifica di Consorziato Garante che deve essere nominato in base a quanto previsto dal regolamento interno, ma come Consorziato Ordinario.

Art. 8 – Obblighi dei Consorziati

I Consorziati sono tenuti a:

- a) osservare lo Statuto, i regolamenti interni, le delibere assunte dagli organi consortili, il "Documento Disciplinare" e la "Carta dei Valori";
- b) versare i contributi consortili stabiliti a norma del presente Statuto;
- c) mantenere nei confronti degli altri Consorziati e degli organi del Consorzio rapporti di cordiale e fattiva collaborazione;
- d) conformare il proprio comportamento a principi di correttezza reciproca, con riferimento particolare alla tutela della propria e dell'altrui immagine sul mercato;
- e) attivarsi, secondo le proprie possibilità ed attitudini, al raggiungimento delle finalità consortili;
- f) astenersi da ogni comportamento incompatibile con l'esistenza, la disciplina e l'attività del Consorzio;
- g) non partecipare ad altri consorzi o società o entità di qualsiasi altra natura aventi finalità simili o affini al Consorzio senza informarne il Consiglio di Amministrazione;

- h) non divulgare, per finalità diverse da quelle comuni dei Consorziati, atti, fatti o notizie del Consorzio e/o dei Consorziati e dei loro clienti, comunque ne siano venuti a conoscenza, ritenendosi gli stessi strettamente riservati;
- i) consentire ogni forma di controllo anche documentale necessaria per l'attuazione dell'oggetto consortile e/o finalizzata ad accertare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte.

Art. 9 – Diritti dei Consorziati

I Consorziati hanno diritto a:

- a) partecipare all'Assemblea ed esercitare il diritto di voto, purché in regola con il versamento dei contributi consortili;
- b) partecipare alla vita consortile nelle forme prescritte dal presente Statuto, dai Regolamenti interni e dalle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- c) beneficiare di tutte le attività e dei servizi approntati dal Consorzio per la generalità dei Consorziati, ivi compreso l'uso di marchi, elementi distintivi collaterali o corrispondenti e contrassegni del Consorzio, in conformità alle norme di legge e del presente Statuto ed alle altre disposizioni emanate dagli organi consortili;
- d) fruire dell'assistenza del Consorzio in tutte le materie previste dal presente Statuto.

Art. 10 – Recesso ed Esclusione dei Consorziati

È ammesso il recesso dal Consorzio fatti salvi il rispetto e l'adempimento degli impegni pendenti verso il Consorzio.

Il Consorziato può esercitare tale diritto mediante l'invio al Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata inviata almeno 60 giorni prima della scadenza di ogni esercizio.

Il recesso produrrà effetto dal 31 dicembre dell'anno in cui esso è validamente esercitato, fermo restando l'obbligo per il recedente di adempiere a tutte le obbligazioni ed oneri assunti nei confronti del Consorzio anteriormente alla data di ricezione della comunicazione di recesso, ivi compresi gli oneri e/o gli obblighi allo stesso derivanti dal presente Statuto.

In ogni caso, quindi, il recesso non ha efficacia se il Consorziato non ha ottemperato a tutti gli obblighi assunti ed eventualmente ancora da adempiere nei confronti del Consorzio stesso.

Al Consorziato che receda, ai sensi e per effetto dell'art. 2609 del Codice Civile, non spetta alcun diritto al Fondo Consortile. Tutte le somme versate dal Consorziato non saranno rimborsate.

L'esclusione di un Consorziato è deliberata dal Consiglio di Amministrazione quando detto Consorziato:

- a) abbia violato gli obblighi imposti ai Consorziati;
- b) non si sia attenuto ai doveri imposti dall'etica professionale o abbia leso in qualsiasi modo l'immagine del Consorzio;
- c) non osservi le disposizioni dello Statuto, dei regolamenti e le deliberazioni dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione;
- d) sia moroso, per oltre sei mesi, nel pagamento di quote, contributi e di quanto, a qualunque titolo, sia dovuto al Consorzio;
- e) sia stato dichiarato interdetto o inabilitato o sia in stato di obbiettiva insolvenza anche se non è stato assoggettato ad una procedura concorsuale;
- f) siano venuti meno i requisiti previsti per l'adesione al Consorzio.

È escluso automaticamente il Consorziato che cessi l'attività anche a seguito di alienazione della propria azienda. L'esclusione comporterà per il Consorziato escluso la perdita di ogni diritto relativo alla partecipazione al Consorzio.

L'esclusione produrrà effetto dal trentesimo giorno successivo alla data di delibera del Consiglio di Amministrazione. Tale provvedimento verrà comunicato al Consorziato escluso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o Posta elettronica Certificata da inviarsi entro lo stesso termine.

Art. 11 – Fondo Consortile

Il Fondo Consortile, di ammontare variabile, è inizialmente pari alla somma dei contributi consortili iniziali versati dai Consorziati Garanti all'atto della costituzione del Consorzio.

Successivamente esso si alimenta, tra l'altro, con le quote associative versate dai nuovi Consorziati al momento della loro adesione al Consorzio.

Il Fondo Consortile è dunque illimitato, ed è costituito:

- a) dal contributo consortile conferito una tantum dai singoli Consorziati all'atto della costituzione del Consorzio o di successiva adesione;
- b) dai contributi annuali determinati dal Consiglio di Amministrazione;
- c) dai versamenti facoltativi e a fondo perduto;
- d) dalla riserva straordinaria costituita dai contributi o beni eventualmente corrisposti da altri soggetti pubblici o privati.

Il Fondo Consortile rimane indivisibile per tutta la durata del Consorzio e pertanto i Consorziati che, per qualsivoglia motivo, cessano di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione e di assegnazione di quota a valere sul Fondo medesimo.

I creditori particolari dei Consorziati non possono fare valere i loro diritti sul Fondo medesimo, che invece è destinato esclusivamente a garantire le obbligazioni assunte dal Consorzio verso terzi.

Per le obbligazioni del Consorzio la responsabilità verso i terzi è regolata nel modo indicato dall'art. 2615 del Codice Civile.

In particolare, quindi, per le obbligazioni assunte in nome del Consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono fare valere i loro diritti esclusivamente sul Fondo consortile. Per le obbligazioni assunte dagli organi del Consorzio per conto di singoli Consorziati, rispondono questi ultimi solidalmente (art. 1292 del Codice Civile e seguenti) con il Fondo Consortile.

In ogni caso, nessuna operazione che comporti l'assunzione da parte del Consorzio di responsabilità verso i terzi potrà essere iniziata se, in precedenza, i Consorziati interessati all'operazione non abbiano fornito la provvista dei mezzi finanziari necessari per l'operazione stessa e le eventuali garanzie nei modi di volta in volta ritenuti opportuni dal Consiglio di Amministrazione in funzione della specificità dell'operazione per la copertura dei rischi alla medesima connessi.

Il Consiglio di Amministrazione gestisce il Fondo Consortile.

Art. 12 – Esercizio Consortile e Rendiconto Annuale

L'esercizio consortile ha durata annuale e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione, nei centoventi giorni successivi, provvederà alla predisposizione del rendiconto annuale che, accompagnato da una relazione sull'andamento della gestione consortile, dovrà essere sottoposto senza indugio all'esame ed all'approvazione dell'Assemblea dei Consorziati, osservando le disposizioni di cui all'art. 2615-bis del Codice Civile. Eventuali eccedenze attive risultanti dal rendiconto annuale andranno ad accrescere il fondo consortile, salvo diversa delibera dell'Assemblea nel rispetto della normativa vigente.

Art. 13 – Organi Consortili

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea dei Consorziati;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) i Vicepresidenti;
- e) i Comitati Tecnici nominati dal Consiglio di Amministrazione;
- f) il Collegio dei Revisori o il revisore unico.

Art. 14 – Assemblea dei Consorziati

L'Assemblea è composta da tutti i Consorziati in regola con il pagamento delle quote partecipative e dei contributi annuali fissati dal Consiglio di Amministrazione. Ciascun Consorziato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un soggetto terzo mediante delega scritta. In ogni caso, nessun delegato potrà avere in sede assembleare più di due deleghe.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale, per l'approvazione del rendiconto annuale redatto dal Consiglio di Amministrazione e per ogni altro argomento eventualmente all'ordine del giorno.

L'assemblea si riunisce ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritiene necessario, ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata al Presidente del Consiglio di Amministrazione da parte di un quinto dei Consorziati. In questo ultimo caso, i richiedenti dovranno indicare con chiarezza su quale argomento chiedono che l'assemblea sia chiamata a deliberare.

L'assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso di convocazione inviato per lettera raccomandata o PEC a ciascun Consorziato almeno 10 giorni prima della riunione. Tale mezzo di convocazione può essere sostituito, a giudizio del Presidente, da lettera raccomandata a mano o messaggio di posta elettronica, a condizione che gli aventi diritto a partecipare all'assemblea abbiano comunicato al Consorzio (e pertanto risulti dai libri o dagli atti del consorzio) il loro recapito o l'indirizzo di posta elettronica.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno, oltre il luogo il luogo ove si terrà l'assemblea, la data e l'ora della stessa ed eventualmente la data e l'ora di una seconda convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, da uno dei due Vicepresidenti ed in caso di mancanza di entrambi da un Consorziato designato dagli intervenuti.

L'assemblea può svolgersi anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione qualora intervengano personalmente o per delega la metà più uno dei Consorziati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Consorziati presenti o rappresentati.

Ogni Consorziato ha diritto ad un voto. Le deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza dei voti dei Consorziati intervenuti anche per delega, ovvero a maggioranza qualificata qualora specificato da regolamenti interni approvati dall'Assemblea. L'astensione è considerata come voto "non favorevole".

L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione, i componenti del Collegio dei Revisori o il Revisore Unico, secondo la procedura stabilita in apposito regolamento approvato dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio di Amministrazione, restando inteso che:

- (i) ai Consorziati Garanti spetterà la nomina di n. [5] componenti del Consiglio di Amministrazione (tra cui il Presidente e un Vicepresidente) di n. [2] componenti del Collegio dei Revisori e del Revisore Unico (se nominato);
- (ii) ai Consorziati Ordinari spetterà la nomina di n. [4] componenti del Consiglio di Amministrazione (tra cui un secondo Vicepresidente) e di n. [1] componenti del Collegio dei Revisori;
- b) approva il bilancio e i rendiconti di esercizio;
- c) approva e modifica il proprio regolamento;
- d) ratifica la misura di contribuzione dovuta dai Consorziati tenuto conto dell'entità della loro partecipazione determinata dal Consiglio di Amministrazione;
- e) delibera su qualsiasi altro argomento riservato dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria si riunisce ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritiene necessario, ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata al Presidente del Consiglio di Amministrazione da parte di un quinto dei Consorziati. Essa è validamente costituita secondo gli stessi criteri dell'Assemblea Ordinaria e le deliberazioni sono prese validamente con il voto favorevole dei due terzi dei voti dei Consorziati presenti o rappresentati, a condizione che ricorra anche la maggioranza dei voti dei Consorziati Garanti aventi diritto al voto. L'astensione è considerata come voto "non favorevole".

L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modifiche alle norme del presente Statuto e della Carta dei Valori;
- b) delibera lo scioglimento anticipato del Consorzio;
- c) delibera la proroga della durata del Consorzio;
- d) nomina, sostituisce o revoca i liquidatori e ne determina i poteri e gli emolumenti.

Fermi i quorum sopra riportati relativi alle deliberazioni dell'assemblea straordinaria, le delibere aventi ad oggetto (a) le modifiche alle norme del presente Statuto e della Carta dei Valori e (b) lo scioglimento anticipato del Consorzio, sono validamente assunte soltanto qualora esse siano decise con il voto favorevole della maggioranza dei Consorziati Garanti Costituenti aventi diritto al voto.

Art. 15 – Consiglio di Amministrazione

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da [9] membri di cui [5] nominati dai Consorziati Garanti e [4] nominati dai Consorziati Ordinari.

I componenti il Consiglio di Amministrazione possono non essere consorziati e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto annuale relativo all'ultimo esercizio della carica.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogniqualvolta il Presidente, i Vicepresidenti, o la maggioranza dei Consiglieri in carica lo ritengano necessario.

La convocazione può avvenire a mezzo lettera raccomandata, PEC o e-mail a condizione che venga assicurata la notifica di ricezione ed è effettuata dal Presidente con almeno 8 (otto) giorni di preavviso. L'avviso di convocazione deve riportare la data, il luogo e l'ora della seduta, nonché gli argomenti all'ordine del giorno.

In difetto di tali formalità, il Consiglio di Amministrazione si reputa regolarmente costituito ed atto a deliberare quando ad esso partecipino tutti i consiglieri ed i componenti del Collegio dei Revisori, qualora siano nominati, ed essi siano e informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione si reputa validamente costituito con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e le sue deliberazioni si considerano validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. In caso di parità il Consiglio di Amministrazione viene riconvocato al fine di ottenere la maggioranza. Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi anche in teleconferenza o videoconferenza e in ogni caso deve essere redatto il verbale della relativa riunione.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione del Consorzio, per la realizzazione dell'oggetto sociale e per l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea dei Consorziati.

In particolare, a titolo esemplificativo e non limitativo, il Consiglio di Amministrazione:

- a) delibera in merito alle domande di ammissione presentate da aspiranti Consorziati e alla qualifica di Consorziati Garanti;
- b) delibera in merito al recesso e all'esclusione dei Consorziati;
- c) redige il bilancio preventivo, determinando in tale sede, l'ammontare dei contributi consortili;
- d) redige il bilancio consuntivo per sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea;
- e) delibera l'assunzione e il licenziamento di eventuali dirigenti, dipendenti o collaboratori;
- f) cura la regolare tenuta dei libri, della contabilità e di tutta la documentazione riguardante il Consorzio;
- g) convoca l'Assemblea dei Consorziati nei casi previsti dal presente Statuto;
- h) nomina le Commissioni Tecniche e ne fissa i compiti ed i poteri;
- i) nomina la Commissione Esaminatrice Tecnica e il Comitato di Sorveglianza Tecnico Scientifico;
- j) adotta tutti i provvedimenti opportuni e necessari ai fini dell'attuazione degli scopi consortili indicati nell'art. 4 del presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare alcune competenze ad uno o più amministratori e può nominare uno o più direttori ai quali demandare l'esercizio di determinate funzioni, potendo anche conferire procure generali o speciali.

L'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio di Amministrazione, adotta il regolamento interno riguardante le cause di ineleggibilità e decadenza dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Art. 16 – Presidente e Vicepresidenti

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene nominato dal Consiglio di Amministrazione. La sua carica non può essere rinnovata per più di due mandati consecutivi.

Al Presidente spettano la firma e la rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie e amministrative per ogni grado di giudizio, nominando allo scopo avvocati e procuratori alle liti. In caso di assenza e/o impedimento il Presidente viene sostituito ad ogni effetto dal vicepresidente nominato dai consiglieri eletti dai Consorziati Garanti, oppure, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente nominato tra i consiglieri eletti dai Consorziati Ordinari.

Art. 17 – Collegio dei Revisori – Revisore Unico

Qualora ritenuto necessario, il Consorzio può istituire il Collegio dei Revisori composto da tre membri effettivi e due supplenti, oppure un Revisore Unico, nominati dall'Assemblea Ordinaria dei Consorziati come previsto dall'art. 14 del presente Statuto.

I componenti del Collegio dei Revisori o il Revisore Unico restano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e sono rieleggibili.

Art. 18 – Comitati Tecnici

Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Comitati Tecnici formati da almeno tre o cinque componenti, con funzioni consultative e di indirizzo in materie inerenti allo scopo del Consorzio e alla Carta dei Valori, operanti secondo il regolamento interno approvato dal Consiglio di Amministrazione.

I Comitati Tecnici sono supervisionati da un Comitato di Sorveglianza Tecnico-Scientifico nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 19 – Regolamenti

Il Consiglio di Amministrazione predispone e approva appositi regolamenti interni per l'esecuzione, l'attuazione, l'organizzazione e l'ottimizzazione delle procedure nonché per il funzionamento del Consorzio in conformità ai principi stabiliti dal presente Statuto.

Art. 20 – Scioglimento

Il Consorzio si scioglie per il decorso del termine di durata o per deliberazione assembleare in sede straordinaria ovvero per qualunque altra causa prevista dalla legge.

In conseguenza del verificarsi di una causa di scioglimento, l'Assemblea Straordinaria provvederà, con le maggioranze indicate all'art. 14, alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone le attribuzioni e i poteri e stabilendone il compenso.

I liquidatori, terminato il loro incarico, provvederanno, se possibile, a rimborsare ai Consorziati il contributo di cui alla lettera a) dell'art. 11 del presente Statuto, nonché a devolvere l'eventuale residuo attivo ad organismi aventi finalità analoghe a quelle del Consorzio.

Art. 21 – Controversie

Fatto salvo quanto previsto da norme inderogabili, ogni controversia relativa all'interpretazione e/o all'applicazione del presente Statuto e all'esercizio dell'attività consortile ovvero ogni controversia tra i Consorziati o tra i Consorziati ed il Consorzio, sarà devoluta al Tribunale di Milano.

Art. 22 – Disposizioni Finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile ed alle disposizioni di legge in materia.

Art. 23 – Disposizioni Straordinarie

Le disposizioni all'art. 15 del presente Statuto relative all'adozione di un regolamento interno riguardante le cause di ineleggibilità e decadenza dei membri del Consiglio di Amministrazione si considerano valide a partire dal 120 gg. dalla data di costituzione del presente Consorzio.

Le disposizioni sulla composizione del Consiglio di Amministrazione, con particolare riguardo a quelle previste agli artt. 14 e 15 del presente Statuto, troveranno piena applicazione soltanto a decorrere dal 30 giugno 2025. Fino a tale data l'amministrazione del Consorzio può essere affidata a un consiglio di amministrazione composta da un minimo di 5 a un massimo di 9 membri anche non consorziati.